

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

* * *

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____,

TRA

il Comune di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo, via Macallè 9, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, con sede legale in _____, _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, con sede legale in _____, _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

ECC....

Premesso che:

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che: *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui [all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti,*

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.”

l'art. 23 ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge ____ stabilisce al comma 1 che “Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ed al comma 3 che “I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”

Preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali i Comuni di Saluzzo e di _____, hanno deliberato la costituzione della centrale unica di committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione dell'accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Saluzzo ed il Comune di _____ per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento della Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3 *bis* del D.Lgs. n. 163/2006 e [ss.mm.ii.](#)
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da un regolamento approvato dall'organo esecutivo di tutti i comuni convenzionati.
3. L'istituzione della Centrale unica di committenza non esclude la facoltà dei Comuni aderenti, per le procedure che devono essere gestite in forma centralizzata, di ricorrere ad un soggetto aggregatori o alla Provincia.

Art. 2 – Finalità della convenzione

1. Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:
 - a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;
 - b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
 - c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
 - d)** perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Art. 3 - Comune capofila

1. La Centrale unica di committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel Comune di Saluzzo.

2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara di cui al successivo art. 4, e le altre funzioni previste dalla presente convenzione.

Art. 4 – Funzioni delegate alla Centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.
2. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.
3. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune capofila assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 5 - Competenza dei Comuni e della Centrale unica di Committenza

1. Per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 2, il comune aderente è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni:
 - collabora con i Comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell'individuazione del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
 - redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
 - conduce le fasi preliminari degli affidamenti;
 - svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, fino alla aggiudicazione provvisoria;
 - effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
 - definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni, in accordo con il comune interessato dalla procedura;
 - nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
 - in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Art. 6 – Affidamenti congiunti

1. Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario:
 - i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
 - le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;

-la rappresentanza processuale in caso di contenzioso è assunta dal comune capofila che esercita le funzioni di Centrale unica di committenza.

Art. 7 - Funzioni accessorie della Centrale unica di committenza

1. Oltre alle funzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, la Centrale unica di committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:
 - promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
 - effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
 - promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
 - attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
 - predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
 - promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 8 – Funzionamento della Centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.
2. Il Sindaco del Comune capofila nomina il Responsabile della Centrale unica di committenza.
3. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni utilizzano di norma personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.
4. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza i comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del tuel, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della giunta del comune capofila, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.
5. Il responsabile della CUC conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura, e nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici della competenza tecnica necessaria.

6. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.
7. Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, sono gestiti integralmente dal responsabile unico del procedimento, ivi compreso l'atto di affidamento all'operatore economico individuato secondo la procedura di riferimento.
8. Per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro a beneficio di singoli enti con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, il ruolo di responsabile unico del procedimento viene disposto, ordinariamente, nei riguardi del personale alle dipendenze dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento.

Art. 9 – Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.
2. La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenziosi
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10 – Contenzioso

1. In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.
2. E' facoltà dei Comuni avvalersi dell'Ufficio legale del comune capo convenzione, che con il presente atto è convenzionalmente costituito quale ufficio di Avvocatura comune agli Enti associati, limitatamente alle procedure, curate, anche solo in parte, dalla Centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi delle stesse disposizioni, l'Avvocatura del comune capo convenzione è convenzionalmente competente per il contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla centrale unica di committenza a favore di uno qualsiasi dei comuni convenzionati. In caso di conflitto di interessi tra la posizione del singolo comune interessato dal contenzioso e quella della centrale unica di committenza, l'Avvocatura comune difenderà, in via prioritaria, gli interessi di quest'ultima,
3. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune proponente della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.

Art. 11- Rapporti finanziari

1. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale unica di committenza.
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo precedente, le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:
 - “costi diretti” che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;
 - “costi generali” che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza.
3. I costi diretti sostenuti per le procedure nell’interesse di un solo Comune, sono rimborsati dall'ente medesimo al termine della procedura di gara. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra i comuni interessati in base agli importi posti a base di gara.
4. I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base degli importi a base di gara e del numero di partecipanti alle procedure.

Art. 12 - Durata, scioglimento, recesso

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.
2. Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
3. I Comuni che intendono aderire all'accordo successivamente alla stipula della medesimo, dovranno farne richiesta, in forma scritta, al Sindaco del Comune capofila, allegando formale delibera di partecipazione e di approvazione della convenzione stessa.
4. Il Sindaco del Comune capofila chiede in forma scritta ai Sindaci dei Comuni associati di indicare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione eventuali motivi ostativi alla richiesta di adesione di altri Comuni. In caso di silenzio si considera acquisito l’assenso.
5. Nel caso in cui almeno un Comune abbia indicato eventuali motivi ostativi viene convocata la Conferenza dei Sindaci per la decisione in merito.
6. La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.
7. Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni. Il recesso decorre dal primo gennaio dell’anno successivo. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

Art. 13 – Controversie tra Enti – Registrazione

1. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Piemonte.
2. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con oneri in capo all’Ente che ne richiede la registrazione.